



Civile Sent. Sez. 3 Num. 9386 Anno 2016

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 10/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 3609-2014 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA - DIVISIONE INA ASSITALIA -
AGENZIA GENERALE DI LODI (già INA ASSITALIA SPA -
AGENZIA GENERALE DI LODI) 05816190960, in persona del
signor BIOLCHI MASSIMILIANO, quale socio
amministratore della società B DICHIOTTO DI BIOLCHI
MASSIMILIANO E C SNC, procuratrice ed agente generale
INA ASSITALIA SPA per la Provincia di Lodi,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 43, presso
lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISTIANI,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO MEZZENA

me

2016

220



giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente-

contro

MIZZI ENRICO & FIGLI SRL ;

- intimata-

Nonché da:

MIZZI ENRICO & FIGLI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore MIZZI ENRICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 148, presso lo studio dell'avvocato MARIO RAGAZZONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA CHIODA giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GENERALI ITALIA SPA - DIVISIONE INA ASSITALIA -
AGENZIA GENERALE DI LODI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2695/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2013, R.G.N. 188/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l'Avvocato MARIO RAGAZZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

mr



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società "Mizzi e Figli" s.r.l. (*olim*, "Mizzi e Figli" s.n.c.; d'ora innanzi, per brevità, "la Mizzi e Figli") nel 2005 stipulò due contratti di assicurazione con la società Assitalia (che in seguito muterà ragione sociale in "Generali Italia s.p.a."; d'ora innanzi, per brevità, "la Generali").

Il primo contratto era denominato "Rischi industriali", ed aveva il n. 04500764236; il secondo era denominato "Responsabilità civile" ed aveva il n. 04500772790.

Ambedue le polizze suddette avevano durata pluriennale.

2. Il 1° 2.2007 entrò in vigore il d.l. 31.1.2007 n. 7 (c.d. "decreto Bersani"), il cui art. 5, comma 4, accordò agli assicurati la facoltà di recesso *ad nutum* dai contratti di assicurazione pluriennali, con preavviso di 60 giorni.

Il 16.3.2007 la Mizzi e Figli, avvalendosi di tale facoltà recedette dai contratti.

Il 2.4.2007 venne pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 2.4.2007 n. 40, che convertì in legge, con modificazioni, il d.l. 7/07.

La legge di conversione modificò il decreto-legge stabilendo che il recesso dalle polizze pluriennali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa (e quindi prima del 3.4.2007) fosse consentita solo se il contratto era "stato in vita" per almeno tre anni.

3. Nel 2008 la società Generali, invocando tale previsione, contestò all'assicurata la validità del recesso, e chiese in via monitoria al Tribunale di Lodi la condanna della Mizzi e Figli al pagamento di varie rate di premi scadute, relativi alle due polizze stipulate nel 2005, per l'importo di euro 7.975,46.

Il Tribunale accordò il richiesto decreto ingiuntivo.

4. Proposta opposizione a decreto dalla Mizzi e Figli, il Tribunale di Lodi con sentenza 27.1.2010 n. 2758 revocò il decreto e rigettò la pretesa della Generali.



Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Lodi ritenne che il recesso dell'assicurato, essendo valido e consentito dal decreto legge 7/07 al momento in cui venne esercitato, aveva provocato *ipso facto* lo scioglimento del contratto, sicché nessun rilievo poteva avere avuto, sulla ormai avvenuta dissoluzione del contratto, la successiva legge di conversione.

5. La Corte d'appello di Milano, adita dalla società Generali, con sentenza 3.7.2013 n. 2695 rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d'appello che la legge di conversione, nulla disponendo per il passato, aveva prodotto i suoi effetti solo dal momento della sua entrata in vigore: con la conseguenza che il recesso della Mizzi e Figli dalle due polizze stipulate con la Assitalia era stata validamente compiuta "vigente il decreto legge che la consentiva".

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società Generali, con ricorso fondato su un solo motivo.

La Mizzi e Figli ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, anch'esso fondato su un motivo.

La società Generali ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico del ricorso principale.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 77, comma 3, cost.; 5 l. 2.4.2007 n. 40.

Deduce, al riguardo, che in virtù dell'art. 77 cost. in caso di mancata conversione in legge d'un decreto-legge, questo perde efficacia con effetto *ex tunc*. La medesima regola, pertanto, deve valere nel caso di conversione parziale o con modifiche: anche in questo caso il testo originario della norma introdotta dal decreto-legge, ma non convertita o convertita con modifiche, deve ritenersi caducato con effetto *ex tunc* nella parte in cui conteneva previsioni non reiterate.



Pertanto la Corte d'appello, ritenendo valido il recesso effettuato sulla base d'una norma contenuta in un decreto-legge e non confermata dalla legge di conversione, aveva violato i suddetti precetti.

1.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione *in iure* adottata dalla Corte d'appello debba essere corretta, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c..

1.3. Sulla questione dell'efficacia *intertemporale* di norme contenute in decreti-legge e modificate o soppresse dalla legge di conversione esistono molti contrasti in dottrina.

Secondo un primo e tradizionale orientamento dottrinario, per risolvere tale questione si dovrebbe distinguere tra emendamenti soppressivi e sostitutivi da un lato, ed emendamenti modificativi dall'altro.

Mentre, si sostiene, i primi travolgerebbero il decreto-legge con effetto *ex tunc*, i secondi hanno effetto solo *ex tunc*. Pertanto le norme contenute in un decreto-legge, e successivamente modificate dalla legge di conversione, continuano ad applicarsi ai fatti avvenuti sotto la loro vigenza temporale.

Altri autori hanno contestato l'utilità della distinzione tra emendamenti soppressivi, modificativi e sostitutivi: sia per l'oggettiva difficoltà di distinguere tra "modifica" e "sostituzione" d'una norma; sia perché sul piano dogmatico sostituire una norma significa, per ciò solo, modificarla; e qualsiasi modifica normativa in altro non consiste che nel sopprimere il precedente precetto e sostituirlo con uno nuovo. Chi sostiene questa tesi conclude che la norma del decreto-legge "modificata", "sostituita" o "soppressa" è, in ogni caso, una norma "non convertita", e che pertanto perde efficacia *ex tunc*.

Un terzo orientamento dottrinario, infine, ritiene che l'emendamento al decreto-legge contenuto nella legge di conversione non costituisca che "normale esercizio della funzione legislativa", e quindi non possa che avere efficacia *ex nunc*, anche quando abbia effetto soppressivo di norme contenute nel decreto.



1.4. Maggiore coerenza si registra invece nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha prevalentemente aderito al primo degli orientamenti sopra indicati. Così, in applicazione di esso, Sez. 5, Sentenza n. 8056 del 28/03/2008, Rv. 602648 ha ammesso l'effetto *ex tunc* dell'abrogazione d'una norma contenuta nel decreto-legge, disposta dalla legge di conversione.

Allo stesso modo, Sez. 3, Sentenza n. 11186 del 26/05/2005, Rv. 581930 (ricordata anche dalla ricorrente) ha ritenuto che l'effetto *ex tunc* degli emendamenti contenuti nella legge di conversione si produce se si tratta di emendamenti soppressivi o sostitutivi, ma non di emendamenti modificativi (così pure Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000, Rv. 534842). E prima ancora (nel regime anteriore alle modifiche introdotte dalla 23.8.1988 n. 400 sull'entrata in vigore dei decreti-legge), Sez. 1, Sentenza n. 3605 del 15/12/1972, Rv. 361599 aveva ritenuto che la disposizione contenuta in un decreto-legge e sostituita od abrogata dalla legge di conversione perde efficacia *ex tunc*; nell'ipotesi, invece, di mera modificazione d'una disposizione del decreto-legge, si verifica la totale conversione del decreto stesso e la nuova norma acquista efficacia *ex nunc* (così anche Sez. 1, Sentenza n. 242 del 03/02/1971, Rv. 349678).

m

1.5. Questo Collegio condivide l'orientamento appena ricordato, il quale resiste altresì alle critiche dottrinarie che gli sono state mosse.

Costituisce infatti un sofisma predicare l'indistinguibilità tra norme modificate e norme sostituite, distinzione che invece a livello astratto è limpida: nel primo caso (modifica) ci troveremmo al cospetto d'un decreto-legge contenente una fattispecie astratta alla quale la legge di conversione aggiunge o sottrae soltanto alcuni elementi costitutivi; nel secondo caso (sostituzione) ci troveremmo al cospetto d'una legge di conversione che continua a disciplinare la stessa fattispecie concreta già disciplinata da una norma contenuta nel decreto-legge, ma lo fa in modo totalmente diverso rispetto a quest'ultimo.

1.6. Si applichino ora i suddetti principi al caso di specie.



L'art. 5, comma 4, del d.l. 31.1.2007 n. 7, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, recitava: *"al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni»"*.

La legge di conversione del suddetto decreto, come accennato, aggiunse un periodo alla norma sopra trascritta, che assunse perciò la seguente forma: *"Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni»". Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni"*.

E' dunque evidente che la norma contenuta nel testo originario del decreto legge consisteva in una fattispecie astratta così costituita:

- (a) un "precepto" composto di due elementi, ovvero:
 - (a') la stipula d'una assicurazione pluriennale;
 - (a'') la comunicazione del recesso dell'assicurato con anticipo di 60 giorni sulla scadenza;
- (b) una "sanzione" rappresentata dalla liceità del recesso dell'assicurato.

La legge di conversione ha lasciato immutata questa previsione, aggiungendo un terzo elemento alla fattispecie astratta: ovvero la "esistenza in vita" (sic) del contratto da almeno tre anni al momento del recesso dell'assicurato.

Dinanzi ad una norma che si è formata in questo modo, e che ha questo contenuto, deve trarsi la conclusione della legittimità del recesso della Mizzi e Figli dai due contratti stipulati con la Generali, per due indipendenti ragioni.

mm



1.7. La prima ragione è che la legge 40/07 non ha né sostituito, né abrogato la previsione astratta di cui all'art. 5, comma 4, del d.l. 7/07. L'ha semplicemente *modificata*, aggiungendo un terzo elemento (durata triennale del contratto) ai due che già componevano la fattispecie astratta introdotta dal decreto-legge.

Si è trattato dunque d'un emendamento *modificativo*, come tale avente efficacia *ex nunc*.

1.8 La seconda ragione è che la previsione di cui all'art. 77, comma 3, cost., invocata dalla Generali, secondo cui i decreti non convertiti perdono efficacia *ex tunc*, trova applicazione solo quando il legislatore non ritenga di dettare norme di diritto transitorio *ad hoc*. Occorre dunque chiedersi se tali norme siano contenute nella legge 40/07: ed a tale quesito deve darsi risposta affermativa.

Come accennato, infatti, il comma 4, ultimo periodo, dell'art. 5 del d.l. 7/07, come modificato dalla legge di conversione, ha operato un distinguo tra contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, e contratti stipulati prima.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, si è attribuita all'assicurato la facoltà di recedere liberamente dai contratti pluriennali, col solo obbligo del preavviso di 60 giorni.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, la medesima facoltà è stata subordinata, oltre che al preavviso di 60 giorni, anche alla condizione che *"il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni"*.

Una previsione così costruita, quale che fosse l'*intentio legislatoris*, sul piano dell'*intentio legis* può avere un solo significato: ovvero la salvezza degli effetti dei recessi avvenuti nella vigenza del d.l. 7/07.

Ed infatti:

(a) là dove stabilisce che il recesso è consentito, per i contratti stipulati prima della legge di conversione, quando la polizza abbia già avuto una durata almeno triennale, la legge presuppone che esista un contratto e che sia in corso, giacché non avrebbe senso accordare il diritto di recedere da...



un contratto già risolto; da ciò consegue che la norma contenuta nella legge di conversione non riguarda e non si applica ai contratti già risolti;

(b) la norma introdotta dalla legge di conversione, in mancanza di qualsiasi diversa previsione, si applica dal momento della sua entrata in vigore, ovvero dal 3.4.2007. Essa, infatti, nulla stabilisce per i recessi già perfezionatisi prima della sua entrata in vigore: si limita a stabilire che, *d'ora innanzi*, il recesso dell'assicurato è consentito solo se il contratto stato stipulato da almeno tre anni.

Da ciò consegue che l'art. 5, comma 4, secondo periodo, del d.l. 7/07, come introdotto dalla legge 40/07, costituisce un *regolamento implicito* dei recessi avvenuti sotto la vigenza del d.l. 7/07 e prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, distinguendo tre ipotesi:

(a) contratti stipulati prima della l. 40/07, e per i quali era già avvenuto il recesso dell'assicurato ai sensi dell'art. 7/07: per tali contratti il legislatore nulla ha formalmente disposto, implicitamente ammettendo la validità del recesso;

(b) contratti stipulati prima della l. 40/07 ed ancora vigenti; per tali contratti il legislatore ha accordato la facoltà di recesso all'assicurato con il limite del decorso del triennio dalla stipula del contratto;

(c) contratti stipulati dopo la l. 40/07, per i quali vi è piena facoltà di recesso dell'assicurato solo obbligo di preavviso di 60 giorni.

Resta solo da aggiungere che qualsiasi diversa interpretazione porrebbe seri problemi di legittimità costituzionale, quanto meno sul piano della ragionevolezza (principio, come noto, desumibile dall'art. 3 cost.), giacché esporrebbe il cittadino al rischio di conseguenze patrimonialmente svantaggiose non in conseguenza di proprie scelte illegittime od illecite, ma in conseguenza dei tentennamenti o, peggio, della irresolutezza nomopoietica del legislatore: esito interpretativo che, come icasticamente e correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni in pubblica udienza, trasformerebbe quest'ultimo nel Leviatano di Thomas Hobbes.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, sulla base del seguente principio di diritto:



E' valido ed efficace il recesso dell'assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e perfezionatosi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione.

2. Il ricorso incidentale condizionato.

2.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Mizzi e Figli lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che il credito dell'assicuratore fosse prescritto.

Il motivo resta ovviamente assorbito dal rigetto del ricorso principale.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

- (-) rigetta il ricorso principale;
- (-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
- (-) condanna Generali Italia s.p.a. alla rifusione in favore di Mizzi Enrico e Figli s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Generali Italia s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 gennaio 2016.